



COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 7661/1-9/2017

arch. Domenico Mandurino
SEDE

e, per quanto di rispettiva competenza:

al Comune di Campodarsego (PD)

al Responsabile Ufficio personale

all'Ufficio Unico del Personale
della Federazione dei Comuni del Camposampierese

LORO SEDI

Oggetto: Autorizzazione all'espletamento ad incarico occasionale retribuito, extra orario d'ufficio, da parte dell'architetto Domenico Mandurino, per il Comune di Campodarsego – art. 53 D. Lgs. n. 165/2001.

Vista la richiesta Prot. n. 12422 in data 09.08.2017, formulata dal Comune di Campodarsego (PD), a firma del Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica, arch. Mario Vizzini, intesa ad ottenere il nulla osta da parte del Comune di Villanova di Camposampiero per il conferimento di incarico di lavoro occasionale al dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questo Comune, architetto Domenico Mandurino, per attività di supporto all'Ufficio Edilizia Privata finalizzata all'evasione di pratiche edilizie, attività da rendere al di fuori dell'orario di servizio;

Vista la richiesta acquisita al n. 7547 di Protocollo, in data 11.09.2017, a firma dell'arch. Domenico Mandurino, intesa ad ottenere la necessaria e preventiva autorizzazione all'espletamento della suddetta attività, per il periodo dal 25/09/2017 al 31/01/2018, che rende noto il compenso massimo preventivato quantificandolo in € 5.000,00;

Visti:

- l'articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi di questo Comune, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 23.12.2010, esecutiva, articoli da 52 a 57;

Visto il parere favorevole espresso con prescrizioni in data 11.09.2017, al n. 7544 di Protocollo, dal responsabile di Area Edilizia Privata e Urbanistica, alla quale è assegnato il dipendente interessato;

Sentita la Giunta comunale nella seduta del 12.09.2017 e rilevato l'orientamento favorevole della stessa al rilascio della richiesta autorizzazione;

Ritenuto che l'incarico in oggetto, per il contenuto e le modalità comunicate con le note sopra citate, non possa recare nocumento alla prestazione lavorativa che il dipendente interessato svolge



presso questo Comune, né generare situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, né, infine, generare situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al menzionato dipendente presso questo Comune, ai sensi dell'art. 53, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 165/2001, dianzi citato;

AUTORIZZA

il dipendente arch. Domenico Mandurino a svolgere l'incarico occasionale di cui in premessa per il Comune di Campodarsego (PD), secondo la richiesta formulata.

La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione dell'integrale e tempestivo rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dai commi 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 156/2001 e degli obblighi di trasparenza previsti dal comma 14 dianzi citato, nonché dagli articoli 15 e 18 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, successive modifiche ed integrazioni, da parte di ciascun ente per quanto di propria competenza, ad evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalla citate norme e dal comma 15 dell'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001.

Villanova di Camposampiero, li 14 SET. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Natalia Nieddu)



D.lgs. n. 165/2001 (estratto)

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun

anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

D.Lgs. n. 33/2013 (estratto)

Art. 15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Art. 18

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

